

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



"PENTA GROUP"

In data 10 maggio 2007 si sono riuniti i seguenti sigg.:

1. DAMBROSIO Vitantonio, nato a Altamura il 14/01/1976 e residente a Altamura (BA) in via Dante Alighieri n. 144, cittadino italiano; C.F.: DMBVNT76A14A225D;

2. PERILLO ANITA PASQUA, nata ad Altamura il 24/03/1980 e residente a Altamura (Ba) in via St. Privata Stasolla n. 20, cittadina Italiana, C.F.: PRLNPS80C64A225N;

3. DAMBROSIO Chiara, nata a Altamura il 13/05/1981 e residente a Altamura (BA) in via Dante Alighieri n. 144, cittadina italiana, C.F.: DMBCHR81E53A225M;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

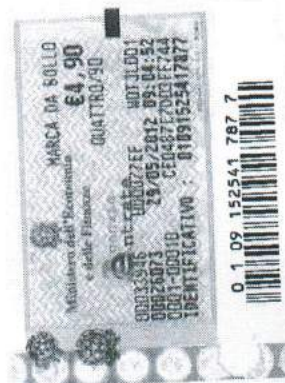
Art. 1. Dai suddetti comparenti, in qualità di soci fondatori, è costituita una libera Associazione di promozione sociale (ex Legge 383/00) denominata **"PENTA GROUP"**.

Art. 2. L'Associazione è una libera aggregazione di persone, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3. L'Associazione ha sede legale a Altamura (BA) in via Dante Alighieri n. 144.

Art. 4. L'Associazione ha come scopo la valorizzazione, lo studio, la ricerca, la difesa e la divulgazione della lingua dialettale, la riscoperta degli usi e delle tradizioni, della storia e del patrimonio artistico, musicale, teatrale e folcloristico del territorio Altamurano, della Provincia di Bari, della Regione Puglia dell'Italia tutta;

ogni attività utile al sostegno Psico-fisico ed integrazione sociale degli immigrati, minori, donne vittime di violenza, anziani, ex ergastolani, soggetti con difficoltà so-



cie - economiche e dei soggetti diversamente abili;

salvaguardia, sviluppo, tutela e promozione del territorio;

attraverso:

- a) produzione, distribuzione, organizzazione e rappresentazione di spettacoli teatrali, concerti, intrattenimenti musicali ed attività artistiche in genere, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, anche presso scuole ed Enti Pubblici e Privati;
- b) iniziative multimediali, mostre, convegni, congressi, seminari, dibattiti, corsi di insegnamento, manifestazioni, produzioni editoriali e musicali anche proprie;
- c) promozione più ampia possibile delle feste patronali, della storia e della cultura, degli usi e delle tradizioni locali in tutte le sue espressioni;
- d) l'erogazione di trasporto per persone con ridotta autonomia motoria;
- e) consegna a domicilio di beni alimentari e farmaceutici, pratiche presso enti e ritiro certificati;
- f) attività di assistenza sanitaria e motoria con personale volontario e non a favore di anziani e disabili;
- g) attività ricreativa, incontri culturali in centri per anziani e case di riposo;
- h) organizzazione di eventi sportivi senza particolare riferimento a singole discipline;
- i) contatti con Società, Associazioni, Università, Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Turistici e Sportivi al fine di perseguire gli scopi associativi;
- j) apertura e/o gestione di centri anziani, centri per disabili, centri antiviolenza, case di alloggio per minori;
- l) progetti utili all'inserimento lavorativo;
- m) attività promozionali alla raccolta differenziata e alla diffusione delle energie rinnovabili non inquinanti e dannosi per il territorio e la persona;



n) esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di Regolamenti e Disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 6. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale.

Art. 7. I costituenti assumono a disciplinare e regolare l'Associazione lo Statuto che si allega al presente atto, alla lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale che gli stessi sottoscrivono e approvano. L'Associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività delle cariche associative, la gratuità prevalente delle prestazioni fornite dagli associati e quant'altro richiesto per la valida costituzione di un'associazione avente la qualifica di Associazione di Promozione sociale (APS).

Art. 8. Il capitale sociale dell'Associazione, sottoscritto dai soci fondatori ed interamente versato è di Euro 15,00 (quindici/00) costituente il fondo sociale, mentre i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo e ratificati dall'Assemblea Ordinaria dei soci.

Art. 9. I costituenti stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 (Tre) membri. L'Assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona della Sig.ra Perillo Anita Pasqua e del Consiglio Direttivo.

A comporre lo stesso vengono eletti i Signori:

- 1) PERILLO Anita Pasqua
- 2) DAMBROSIO Vitantonio



3) DAMBROSIO Chiara

Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e o decadenza di cui all'art. 2382 C.C..

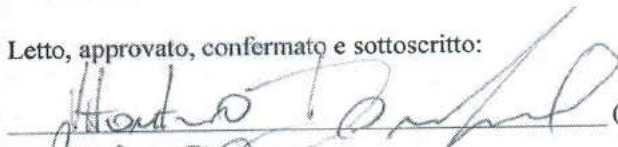
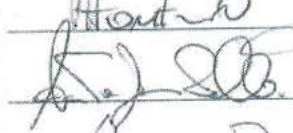
Art. 10. I costituenti deliberano che le cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario verranno assegnate in occasione della successiva prima riunione del Consiglio Direttivo.

Art. 11. I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

Altamura, li 13 Novembre 2008

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

 (Firmato Dambrosio Vitantonio)
 (Firmato Perillo Anita Pasqua)
 (Firmato Dambrosio Chiara)

Allegato alla lettera A "Statuto" associativo.





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



"PENTA GROUP"

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede legale a Altamura (BA) in via Dante Alighieri n. 144, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"PENTA GROUP"** ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione **"PENTA GROUP"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare ha come finalità la valorizzazione, lo studio, la riscoperta degli usi e delle tradizioni, della storia e del patrimonio artistico, culturale, musicale, teatrale e folcloristico del territorio Altamurano, della Provincia di Bari, della Regione Puglia dell'Italia tutta;

ogni attività utile al sostegno Psico-fisico ed integrazione sociale degli immigrati, minori, donne vittime di violenza, anziani, ex ergastolani, soggetti con difficoltà socio - economiche e dei soggetti diversamente abili;

salvaguardia, sviluppo, tutela e promozione del territorio;

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, elencate a titolo meramente esemplificativo:

a) produzione, distribuzione, organizzazione e rappresentazione di spettacoli teatrali, concerti, intrattenimenti musicali ed attività artistiche in genere, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, anche presso scuole ed Enti Pubblici, Chiese e Privati;



- b) iniziative multimediali, teatrali, sportivi, mostre, convegni, congressi, seminari, dibattiti, corsi di insegnamento, manifestazioni, produzioni editoriali e musicali anche proprie;
- c) promozione più ampia possibile della storia e della cultura, degli usi e delle tradizioni locali in tutte le sue espressioni;
- d) trasporto persone con ridotta autonomia motoria;
- e) consegna a domicilio di beni alimentari e farmaceutici, pratiche presso enti e ritiro certificati;
- f) attività di assistenza sanitaria e motoria a favore di anziani soggetti con difficoltà socio-economiche e disabili;
- g) attività ricreativa, incontri culturali in centri per anziani e case di riposo;
- h) contatti con Società, Associazioni, Università, Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Turistici e Sportivi al fine di perseguire gli scopi associativi;
- i) salvaguardia, sviluppo, tutela e promozione del territorio;
- l) valorizzazione e promozione delle energie rinnovabili;
- m) studio, iniziative, raccolta e diffusione di un corretto riciclaggio di ogni tipo di rifiuti.
- n) valorizzazione e studio del made in Italy;
- o) esercizio di tutte quelle altre funzioni che le fossero demandate, in virtù di Regolamenti e Disposizioni, da parte di competenti autorità o per deliberazione dell'Associazione;

A tal fine l'Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai



fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;



- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo



tivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata (anche a mano) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

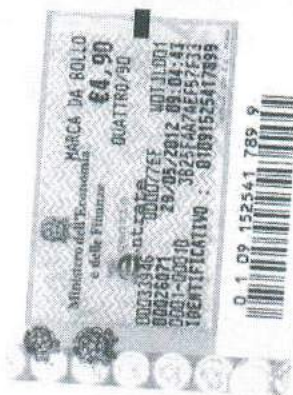
Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo;

definisce il programma generale annuale di attività;

procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;



determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 6 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:



elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca;

elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;

nomina il tesoriere e il segretario;

attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

presenta all'Assemblea il programma annuale di attività;

presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;

conferisce procure generali e speciali;

instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera sull'esclusione dei soci come da art. 11.

Art. 22. In caso venga a mancare, in modo irreversibile, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministra-



tiva in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Tale carica può eventualmente essere conferita alla stessa persona del Presidente.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo



per l'anno in corso.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

quote associative e contributi di simpatizzanti;

b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;

g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

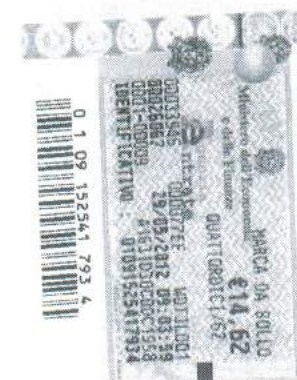
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni



Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce, in forma straordinaria, ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni del Libro I Titolo II del Codice Civile e del D.lgs 4 dicembre 1997 n 460.

Altamura, li 13 Novembre 2008



FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

A	Dambrosio Vitantonio	Firma
B	Perillo Anita Pasqua	Firma
C	Dambrosio Chiara	Firma

[Handwritten signatures]
Chiara Dambrosio